



ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17/07/1890 n. 6972 – D.G.R. 02/11/2012 n. 527

00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

ESTRATTO

DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 29 del mese di maggio dell'anno 2017 in seduta ordinaria come da convocazione n. 4 del 23 maggio 2017 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 dell'8 febbraio 2013, pubblicato sul BUR n. 14 del 14 febbraio 2013, così composto:

		PRESENTE	ASSENTE
Giovanni DEL PRETE	Presidente	X	
Simone MASSIMILLA	Vice Presidente	X	
Mauro CATENACCI	Consigliere	X	
Antonino MOLINARO	Consigliere	X	
Massimiliano MONNANNI	Consigliere	X	

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
Giovanni DEL PRETE	X		
Simone MASSIMILLA	X		
Mauro CATENACCI	X		
Antonino MOLINARO	X		
Massimiliano MONNANNI	X		

Assistito dal Segretario Generale, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 29 MAGGIO 2017

PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. B) RAFFAELE VASATURO PER LE ESIGENZE DELLA CASA ALBERGO "RESIDENZA REGINA MARGHERITA"

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con D.G.R. 527 del 2 novembre 2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 dell'8 febbraio 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2013, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione designato con Ordinanza del Sindaco di Roma, n. 259 del 28 novembre 2012, formalmente insediatosi in data 18 febbraio 2013;



VISTO l'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., concernente l'elenco delle Amministrazioni Pubbliche;

PREMESSO:

- che con Ordinanza Presidenziale n. 15 del 12 maggio 2016, per le motivazioni in essa contenute e che si richiamano integralmente nel corrente atto, è stata disposta l'assunzione a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato del sig. Raffaele Vasaturo, CAT B Posizione economica B3 CCNL EE. LL. Regioni ed Autonomie Locali, con funzioni di Operatore Socio Sanitario per le esigenze della Casa albergo "Residenza Regina Margherita", per il periodo 16 giugno 2016 – 15 giugno 2017;
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 29 settembre 2016 è stata riconosciuta al predetto dipendente la trasformazione del proprio contratto di lavoro da part-time (18 h settimanali) a full-time (36 h settimanali), per l'ottimale copertura del servizio relativo alla Casa albergo "Residenza Regina Margherita", a decorrere dal 1 ottobre 2016;

CONSIDERATA l'approssimarsi della scadenza del contratto di lavoro del sopracitato dipendente;

RAVVISATA, per le esigenze della Casa albergo "Residenza Regina Margherita", la necessità di:

- garantire nell'immediato la funzionale copertura dell'orario del servizio di assistenza della Casa albergo;
- assicurare la continuità assistenziale della Casa albergo, nel rispetto delle esigenze dei Signori Ospiti;

ATTESO che il sig. Raffaele Vasaturo, a seguito di colloquio, ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga del rapporto lavorativo con l'Ente, per il periodo 16 giugno 2017 – 15 giugno 2018, in qualità di O.S.S. presso la Casa albergo "Residenza Regina Margherita";

RITENUTO pertanto di procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo pieno (36 h settimanali) e determinato del sig. Raffaele Vasaturo, nato a Treviso il 16 ottobre 1966, residente nel Comune di San Nicola La Strada (CE) in Via Pietro Verri, 13 – C.F. VSTRFL66R16L407J, CAT B Posizione economica B3, CCNL EE. LL. Regioni ed Autonomie Locali, con funzioni di Operatore Socio Sanitario, per le esigenze della Casa albergo "Residenza Regina Margherita", per il periodo 16 giugno 2017 – 15 giugno 2018, alle medesime condizioni contrattuali;



DATO ATTO che il Testo Coordinato della DGR 1350/2004, così come approvato con DGR 27 ottobre 2015 n. 574 recante “*Modifiche alla DGR 1305/2004: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003"* al punto III.A.3.5 lett. g) prevede che nelle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per anziani la figura di Operatore Sociosanitario può essere svolta da “persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale come operatori in strutture e servizi socioassistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani”.

VISTO l'articolo 4, comma 12*bis*, della Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina della gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e Tesoreria” il quale, nel riformulare il comma 2 bis dell'articolo 18 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha espressamente statuito che “*le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse*” dai limiti in materia di spese di personale previsti dalla citata normativa, “*fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati*”;

VISTO il T.U. n. 3/1957;

VISTO il D. Lgs. n. 165/01;

VISTO il CCNL EE.LL. - Comparto Regioni ed Autonomie Locali 31/07/2009;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 che presenta adeguata disponibilità;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il Regio Decreto del 5 febbraio 1891 n. 99;

SU PROPOSTA del Responsabile del Settore SEA;

SENTITO il parere favorevole del Segretario Generale sulla regolarità amministrativa dell'atto;



SENTITO il parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

1. di procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo pieno (36 h settimanali) e determinato di n. 1 unità di personale CAT B Posizione economica B3, CCNL EE. LL. Regioni ed Autonomie Locali, con funzioni di Operatore Socio Sanitario per le esigenze della Casa albergo “Residenza Regina Margherita”, alle medesime condizioni contrattuali, individuate nel Sig.:
 - VASATURO Raffaele nato a Treviso il 16 ottobre 1966, residente nel Comune di San Nicola La Strada (CE) in Via Pietro Verri, 13 – C.F. VSTRFL66R16L407J
2. di fissare la scadenza della predetta proroga al 15 giugno 2018;
3. di inquadrare l’unità di personale di cui al punto 1, in qualità di Operatore Socio Sanitario presso la sede di servizio di Via G.A. Guattani, 17, riconoscendo allo stesso lo stipendio tabellare mensile lordo di € 1.519,16 (millecinquecentodiciannove/16) oltre il rateo della tredicesima mensilità ed oltre le indennità di comparto così come previsto dal CCNL 31/07/2009;
4. di imputare la somma complessiva necessaria, stimata in € 12.200,00, per la liquidazione delle spettanze oltre oneri riflessi ed indennità di comparto al Cap. 7 art. 5 del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, dove è prevista adeguata copertura.

Il Presidente	f.to Giovanni Del Prete
Il Vice Presidente	f.to Simone Massimilla
Il Consigliere	f.to Mauro Catenacci
Il Consigliere	f.to Antonino Molinaro
Il Consigliere	f.to Massimiliano Monnanni



Il Segretario Generale
f.to Gianfranco Rinaldi

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 30 maggio 2017.

Il Segretario Generale
f.to Gianfranco Rinaldi